



Data: 23/04/2015

Fonte: **ECO-RECUPERI**
Raccolte differenziate per il riutilizzo

GESTIONE RIFIUTI CONSUMABILI ESAUSTI DELLA STAMPA ELETTRONICA (CARTUCCE TONER E INKJET)

Le cartucce per stampanti a getto d'inchiostro e i toner per stampanti laser esaurite non possono essere assimilati ai rifiuti urbani, sono rifiuti speciali che vanno smaltiti secondo le prescrizioni del **D.Lgs. 152/06** (decreto Ronchi).

Lo smaltimento viene fatto da operatori autorizzati i quali, nella maggior parte dei casi, provvedono a rigenerare le cartucce e rimetterle in commercio, evitando così che migliaia di cartucce finiscano in discarica e che vengano consumati inutilmente ettolitri di petrolio (basti pensare che per produrre una cartuccia nuova servono 4,5 litri di petrolio, mentre non ne servono per ricostruirne una).

La rigenerazione delle cartucce esaurite genera:

1. Risparmio economico sul valore della cartuccia ricostruita rispetto all'originale
2. Benefici ambientali che riguardano il minor utilizzo di risorse ed energia e derivano dalle operazioni di recupero e riciclaggio

Come si procede allo smaltimento?

Le aziende hanno la facoltà di raggruppare toner e cartucce vuote presso la propria sede, raccogliendoli all'interno di appositi contenitori (ecobox) per un periodo limite di 12 mesi. Possono provvedere al trasporto ed allo smaltimento solo i soggetti autorizzati.

Quali sono gli adempimenti burocratici necessari?

Al momento del ritiro l'azienda deve ricevere la prima copia del formulario di identificazione rifiuti (FIR) che certifica l'avvenuta presa in carico del rifiuto.

Il formulario d'identificazione rifiuti si compone di 4 copie: la prima resta al produttore del rifiuto, le altre tre copie sono prese in consegna dal trasportatore per tutta la durata del trasporto fino al conferimento ad impianto autorizzato.

La seconda copia rimane all'operatore dell'impianto di recupero/smaltimento, la terza viene mantenuta dal trasportatore e la quarta deve essere restituita al produttore entro 90 gg dalla presa in carico del rifiuto dall'impianto di conferimento.

Il produttore del rifiuto dovrà conservare questo documento per 5 anni, segnalando dove è conservato e indicare sullo stesso, nello spazio riservato alle annotazioni, l'esonero dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. (La compilazione del registro di carico e scarico è obbligatoria per i soggetti che smaltiscono rifiuti pericolosi e per le aziende che producono rifiuti speciali derivanti dalle attività artigianali, industriali.)

Esistono sanzioni per i trasgressori?

Sanzioni per i trasgressori:

- ✓ sanzioni amministrative di carattere pecuniario (da € 2.600 a € 15.500 per rifiuti non pericolosi)
- ✓ sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore



Che cos'è il Decreto Legislativo "Ronchi"

Vista la fondamentale importanza che il cosiddetto Decreto Ronchi (D.lgs 22/97) ha in Italia sul tema della **gestione e smaltimento dei rifiuti**, rimandiamo al testo integrale della legge al seguente link:

<http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/06152dl.htm>

Entrato in vigore nel marzo del 1997, è stato, nel tempo, oggetto di numerosi e successivi provvedimenti, facendogli di fatto assumere la natura di un sistema normativo complesso e articolato.

L'insieme di tali provvedimenti ha la finalità principe di ridurre la produzione di rifiuti e di promuovere le pratiche del recupero e del riciclo, garantendo al contempo un elevato grado di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente.

La responsabilità del "produttore del rifiuto" è individuata all'articolo 188 commi 1, 2 e 3:

188. Responsabilità della gestione dei rifiuti

(articolo così sostituito dall'art. 16, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 205 del 2010)

1. Il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, il produttore iniziale o altro detentore conserva la responsabilità per l'intera catena di trattamento, restando inteso che qualora il produttore iniziale o il detentore trasferisca i rifiuti per il trattamento preliminare a uno dei soggetti consegnatari di cui al presente comma, tale responsabilità, di regola, comunque sussiste.

2. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, qualora il produttore iniziale, il produttore e il detentore siano iscritti ed abbiano adempiuto agli obblighi del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), la responsabilità di ciascuno di tali soggetti è limitata alla rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema.

3. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la responsabilità dei soggetti non iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), che, ai sensi dell'art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi è esclusa:

- a) a seguito del conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta previa convenzione;
- b) a seguito del conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il produttore sia in possesso del formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

(lettera così modificata dall'art. 14, comma 8, legge n. 116 del 2014)

Altri contenuti legislativi:

[Direttive 91/156/CEE sui rifiuti](#)

[Direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi](#)

[Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio](#)